

27 10 2003



ULTIM'ORA

Indennità varie



Note all'Amministrazione

Data	Protocollo e Oggetto	Destinatari
20.10.2003	n° 1103 Art. 16, comma 3, D.P.R. 18 Giugno 2002, n. 164. Indennità di compensazione.	pres. Giovanni Tinebra Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e, p.c.

Si è appreso che il Ministero dell'Interno con circolare telegrafica NR 44763 NR 333-A-9807.D.17 del 23 giugno 2003, che si allega opportunamente in copia, ha chiarito che l'indennità di cui in oggetto spetta al personale appartenente alla Polizia di Stato che sia chiamato a prestare servizio, oltre che nel giorno destinato a riposo settimanale, nel giorno festivo infrasettimanale e nel giorno riservato al recupero di un riposo precedentemente non fruito, anche nella giornata libera in caso di settimana lavorativa articolata su cinque giorni settimanali. In particolare, è stato precisato che la giornata libera derivante dall'articolazione dell'orario di lavoro su cinque giorni settimanali è da assimilare, ai fini della corresponsione dell'indennità di compensazione, a quella destinata al riposo settimanale.

Per quanto sopra, pure al fine di uniformare il trattamento degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria con quello riservato al personale della Polizia di Stato, si richiede alla S.V. di disporre, se del caso anche previa attivazione della procedura di cui all'art. 8, 1° comma, D.Lgs. 195/95, come riformulato dall'art. 6 del D.Lgs. 129/00, l'integrazione delle direttive impartite con lettere circolari n. 0356275-2002 del 9 agosto 2003 e n. 0356275 del 20 novembre 2003 nel senso descritto.

**Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica**

27.10.2003	n° 1104 Indennità per servizi esterni. Art. 9, D.P.R. 395/95 - Art. 11, D.P.R. 254/99 - Art. 9, D.P.R. 164/02.
------------	--

**Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e della Formazione**

e, p.c.

Si è appreso che il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Generale delle Risorse Umane, Servizio Ordinamento e Contenzioso con nota n. 333/9507.D.2.2 del 22 settembre 2003 diretta alla Scuola Allievi Agenti di Bolzano, che si allega opportunamente in copia, ha chiarito che è dovuta l'indennità per servizi esterni anche al personale della Polizia di Stato che partecipa alle esercitazioni di tiro "a cielo aperto".

Peraltro, con la citata nota è stato affermato (o riaffermato) il principio per il quale il tenore della normativa dettata dall'art. 9 del D.P.R. 395/95 è "quello di remunerare con l'indennità in parola il personale che espleti servizi istituzionalmente esterni, cioè quei servizi che per loro natura e per le finalità cui assolvono non possono che essere espletati, in via continuativa, in ambiente esterno".

**Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica**

pres. Giovanni Tinebra
Capo del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria

**Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Ufficio del Capo del Dipartimento
Ufficio per le Relazioni Sindacali**

Ne consegue che l'estensione di tale principio ai servizi istituzionali del Corpo di polizia penitenziaria deve determinare la corresponsione dell'indennità in questione non solo al personale che viene impiegato in esercitazioni di tiro a cielo aperto per almeno tre ore, ma anche a coloro che vengono impiegati - per almeno tre ore - in tutti gli altri servizi esterni, quali ad esempio quelli di autista anche se non correlati a compiti di tutela, scorta, traduzione e piantonamento o ad attività automontate.

Per quanto, accennato, pure al fine di garantire uniformità di trattamento con il personale appartenente alla Polizia di Stato e, se del caso, anche previa attivazione della procedura di cui all'art. 8, 1° comma, D.Lgs. 195/95, come riformulato dall'art. 6 del D.Lgs. 129/00, si invita codesta Direzione generale ad impartire urgenti disposizioni affinché agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria impiegati in servizi **comunque esterni**, ivi compresi quelli di autista (anche svincolati da mansioni di tutela, scorta, traduzione e piantonamento e non correlati attività automontate) e le esercitazioni di tiro a cielo aperto di durata non inferiore a tre ore o, prima dell'entrata in vigore dell'art. 9 del D.P.R. 164/02, di durata pari al turno ordinario di servizio, venga corrisposta l'indennità per servizi esterni.

Nell'attesa di un cortese e sollecito riscontro, distinti saluti.

**Il Segretario Generale
Massimo Tesei**